MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 26

Disposizioni per la banca dati sinistri

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole "e recare l'indicazione" sono inserite le seguenti: "del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e". Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole "La richiesta deve contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".

Versione in vigore dal 29 dicembre 2002, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
Estremi	Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Capo	III — Disposizioni in materia di rc auto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-iniziativa-privata-e-lo-sviluppo-della/art-26-disposizioni-per-la-banca-dati-sinistri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it